

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 ottobre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 20.

Disposizioni in materia di riordino fondiario. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2012, n. 26.

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 22.

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 24.

Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 25.

Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate Pag. 25

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 2012, n. 15.

Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale. Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 settembre 2012, n. 30.

Modifica di norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade Pag. 26


DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 settembre 2012, n. 31.

Riordino degli organi collegiali della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 settembre 2012, n. 0183/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/Pres. Pag. 27



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 settembre 2012, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) Pag. 32

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 agosto 2012, n. 47/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 settembre 2012, n. 48/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15-bis della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 «Disciplina degli accordi di programma»)..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. 49.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2005, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011. Abrogazione della legge regionale n. 58/2011 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Seconda variazione..... Pag. 38



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 20.

Disposizioni in materia di riordino fondiario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 14 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'art. 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.

2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprietà frammentate e polverizzate, nell'arrottondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed è finalizzato:

- a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
- b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
- c) allo sviluppo di attività economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
- d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:

- a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
- b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;
- c) predisposizione del piano di riordino fondiario.

4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particolare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

Soggetti promotori ed esecutori

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.

2. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.

2. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, così come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 5, comma 2.

3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18 è definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unità particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

Art. 4.

Commissione tecnica di valutazione

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;
- d) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attività di progettazione del riordino fondiario da esaminare;
- e) da un funzionario esperto nominato dall'Istituto agricolo regionale;
- f) dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.

2. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'art. 1, comma 3.

3. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.

4. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.

2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:

- a) una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonché l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;
- b) la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;
- c) un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;
- d) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 18.



3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

4. Con la proposta di cui al comma 2 il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze procedurali di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e la restituzione da parte del Consorzio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di revoca, dell'ammontare dei medesimi maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione degli aiuti e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 6.

Approvazione della proposta

1. La proposta di cui all'art. 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'interesse generale alla realizzazione del riordino fondiario.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza la redazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria prevedendo la concessione degli aiuti per la redazione del medesimo ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007.

Art. 7.

Studio preliminare della ricomposizione fondiaria

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:

- 1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;
- 2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;
- 3) l'estratto del PRG con l'indicazione di tutti i vincoli insistenti sui fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
- 4) l'indicazione delle infrastrutture esistenti nei fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
- 5) la cartografia relativa agli ambiti con particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;

b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;

c) elaborati di progetto recanti:

- 1) una relazione sui criteri generali cui si ispira il riordino fondiario, sulle motivazioni dell'intervento e sulle esigenze da soddisfare, tenuto conto dei vincoli ambientali e paesaggistici;
- 2) l'inquadramento generale e la delimitazione del comprensorio;
- 3) l'analisi agricola delle colture in atto e di quelle future;
- 4) il quadro di raffronto indicante i proprietari le cui superfici di terreno sono inferiori o superiori alla minima unità particellare di cui all'art. 3, comma 4;

d) preventivo parametrico delle opere da realizzare;

e) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 18.

2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria è presentato alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3.

3. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, approva lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4, e autorizza la redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, prevedendo la concessione degli aiuti per il finanziamento della medesima, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007.

Art. 8.

Progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).

2. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4.

3. Con l'approvazione di cui al comma 2, il perimetro del comprensorio soggetto al riordino fondiario non è più modificabile, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 8.

4. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario e i trasferimenti di proprietà ai sensi dell'art. 11, si applica la disciplina di cui all'art. 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

5. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario e la redazione del piano di ricomposizione fondiaria, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per il relativo finanziamento ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007.

Art. 9.

Piano di riordino fondiario

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'art. 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;


d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;

e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;

g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiarie medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;

h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento.



Art. 10.

Deposito del piano di riordino fondiario

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario sono presentate al Consorzio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

3. Il Consorzio si pronuncia sulle osservazioni e sulle opposizioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 provvedendo, in caso di accoglimento, alla modificazione del piano di riordino fondiario e degli elaborati progettuali.

Art. 11.

Approvazione del piano di riordino fondiario

1. Scaduti i termini di cui all'art. 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'art. 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale n. 32/2007.

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto n. 215/1933 e dell'art. 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.

3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, con il quale si dà atto del trasferimento coattivo delle proprietà, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario

1. Il Consorzio provvede, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 11, comma 3, alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permutate e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del regio decreto n. 215/1933 e, nel caso di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, l'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 13.

Delimitazione dei confini

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, al posizionamento dei cippi di confinamento.

Art. 14.

Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.

4. Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.

5. La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge n. 97/1994.

Art. 15.

Disciplina dei diritti reali


1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'art. 25 del regio decreto n. 215/1933.

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo, da parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 16.

Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario spetta al Consorzio.



Art. 17.

Viabilità rurale ai fini della classificazione

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano di riordino fondiario in misura proporzionale alla superficie di proprietà.

Art. 18.

Rinvio

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto procedimentale di cui alla presente legge, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione alla struttura competente delle proposte di cui all'art. 5, degli elaborati tecnici di cui agli articoli 7, 8 e 9, e la documentazione da allegare ai medesimi.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della legge regionale n. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'art. 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 8. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario.

4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'art. 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge

regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'art. 66, comma 2, della medesima legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'art. 52 della legge regionale n. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'art. 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'art. 66, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'art. 66, comma 2, della legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.

6. La riattivazione del procedimento di riordino fondiario e gli adempimenti procedurali successivi alla medesima, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, devono essere approvati dalla maggioranza dei consorziati e, in ogni caso, da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

7. Ai procedimenti riattivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5, si applica l'art. 5, commi 4 e 5, limitatamente agli aiuti concessi a seguito della predetta riattivazione.

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 luglio 2012.

ROLLANDIN

12R0638



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2012, n. 26.

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 14 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

- a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
- b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;
- c) prevede forme di incentivazione economica;
- d) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;
- f) promuove iniziative di formazione nel settore energetico;
- g) promuove iniziative di informazione nel settore energetico;
- h) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Capo II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3.

Pianificazione energetica regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, può richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonché a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.

5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

Art. 4.

Centro di osservazione e attività sull'energia-COA energia

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;


b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;

c) supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;

d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;



g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'art. 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;

j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'art. 18;

k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;

l) organizza il sistema dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.

2. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

3. Finaosta S.p.a. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

Art. 5.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

1. Per le finalità di cui alla presente legge, Finaosta S.p.a. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;

b) elaborazione dei dati climatici di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'art. 32 e effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;

d) effettuazione dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.

2. I rapporti tra Finaosta S.p.a. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione. La convenzione può prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

TITOLO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 6.

Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

b) i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

Art. 7.

Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'art. 14, comma 6.

Capo II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:

a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e relative disposizioni attuative;

c) agli edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale, ivi inclusa la sostituzione di generatori di calore e unità frigorifere.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgono componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

d) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale;



e) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti precedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione del presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni del presente capo possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 9.

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

1. Gli edifici di cui all'art. 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare:

- a) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio;
- b) gli indici parziali di prestazione energetica dei diversi sottosistemi, quali la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;
- c) le caratteristiche dell'involucro edilizio e la relativa prestazione energetica;
- d) le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
- e) il fabbisogno annuale di energia primaria da soddisfare mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- f) i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.

3. Negli edifici di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), le opere, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, devono essere predisposte compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.

4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica al fine di promuovere la realizzazione di edifici con fabbisogno energetico quasi nullo, definiti edifici a energia quasi zero.

Art. 10.

Calcolo delle volumetrie edilizie

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'art. 59 della L.R. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a raggiungere prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

5. Le ristrutturazioni totali di edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3 e 5 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Valle d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 4.

7. Gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 24/2009, riguardanti l'isolamento termico dell'involucro verticale dell'intero edificio o della copertura aventi prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della L.R. 24/2009.

Art. 11.

Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

1. Per gli edifici di cui all'art. 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata dal proprietario dell'edificio presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.

3. Il proprietario dell'edificio deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato



l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente.

Capo III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12.

Disposizioni generali

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di certificazione energetica.

Art. 13.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'art. 14.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo;

c) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14.

Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 11/1998, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere consegnata al Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.

3. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 12/2011, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, nei contratti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.

5. Nei contratti di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. La disposizione si applica solo agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica.

6. Gli edifici di proprietà pubblica devono dotarsi di attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il termine e le modalità per la certificazione energetica dei predetti edifici.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario l'attestato di certificazione energetica.

Art. 15.

Definizione delle classi energetiche

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di cui all'art. 6.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

3. Le classi di cui al comma 1 sono differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e sono, ove possibile, correlate ai requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'art. 9.

Art. 16.

Attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica è il documento che riassume i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell'art. 18.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, inoltre, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Art. 17.

Targa energetica

1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio.

2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

3. Gli edifici di proprietà pubblica in possesso di attestato di certificazione energetica devono dotarsi di targa energetica da esporre in luogo facilmente visibile al pubblico.



Art. 18.

Certificatori energetici

1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall'iscrizione da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza;

c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa verifica dell'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'art. 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

*Capo IV*CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI
INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19.

Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela dei diritti degli utenti finali.

2. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Art. 20.

Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità

1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica sulla base dei modelli messi a disposizione dalla medesima struttura.

2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito elenco, pubblico e aperto.

Art. 21.

Variazione dei requisiti

1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

Art. 22.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche procedimentale, utile al fine dell'applicazione del presente capo, con particolare riferimento ai requisiti che le imprese devono possedere per il rilascio del contrassegno di qualità e ai criteri e ai casi di sospensione e revoca del contrassegno medesimo.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

*Capo I*AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23.

Iniziative agevolabili

1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino:

1) un miglioramento dell'efficienza energetica;

2) un utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la revoca delle relative agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 24.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, ivi compresi i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici a condizione che le predette agevolazioni ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell'atto di trasferimento della proprietà.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce gli adempimenti a carico delle imprese al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico di cui al comma 1 dalle imprese agli acquirenti finali.

Art. 25.

*Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o
soggetti a totale demolizione e ricostruzione*

1. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative da destinare all'edilizia residenziale e sono determinate in relazione alla prestazione energetica dei medesimi indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16.

2. Le istanze di agevolazione sono presentate dal proprietario dell'immobile e sono ammesse ad istruttoria purché il titolo abilitativo sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005 e a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di fine lavori.



Art. 26.

Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica

1. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b*), sono determinate in relazione alla maggiore efficienza energetica o al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili conseguiti a seguito degli interventi effettuati.

2. Le istanze di agevolazione sono ammesse ad istruttoria a condizione che le spese siano state sostenute nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 27.

Determinazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b*), sono concesse nelle seguenti percentuali massime delle spese ammissibili documentate:

a) 50 per cento, per le iniziative che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica;

b) 70 per cento, per le iniziative che comportino un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. Le spese ammissibili di cui al comma 2, considerate al netto degli oneri fiscali, devono essere comprese tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 50.000. Qualora la spesa superi il predetto limite massimo, l'eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'agevolazione.

4. La struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili provvede alla quantificazione delle agevolazioni in base all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza e alle disponibilità di bilancio.

Art. 28.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime iniziative nella forma del contributo in conto capitale.

Art. 29.

Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'art. 23 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne effettua l'istruttoria.

2. L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e della regolarità delle istanze presentate e nell'accertamento tecnico-amministrativo della documentazione allegata alle medesime.

Art. 30.

Alienazione degli edifici

1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera *a*), non possono essere alienati dal beneficiario delle stesse per un periodo di quattro anni, decorrente dalla data di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle medesime, secondo quanto previsto dall'art. 31.

Art. 31.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento.

2. Le agevolazioni sono altresì revocate nel caso in cui le imprese di cui all'art. 24, comma 1, non abbiano trasferito il beneficio economico agli acquirenti finali o non abbiano rispettato gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

Capo II

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32.

Agevolazioni per impianti dimostrativi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo I e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso:

a) la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;

b) l'indizione di bandi per la realizzazione di progetti specifici.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente l'ambito oggettivo delle iniziative di cui al comma I.

Art. 33.

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera *a*), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il contenuto dei bandi di cui all'art. 32, comma 1, lettera *b*), con particolare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione.

Art. 34.

Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi

1. L'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati, fino ad un importo massimo pari a euro 150.000.

2. La spesa ammissibile di cui al comma 1 è considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali.



3. Ai soggetti che esercitano attività d'impresa, le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime *de minimis* in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 35.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse iniziative.

Art. 36.

Concessione delle agevolazioni

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni di cui al presente capo prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 37.

Realizzazione degli impianti

1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data.

2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza.

3. Fatta eccezione per gli enti locali, gli impianti dimostrativi non possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

4. L'impianto dimostrativo deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente capo devono garantire il monitoraggio dei dati di funzionamento dell'impianto per un periodo pari a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

6. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, per comprovati motivi, con deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Art. 38.

Revoca dell'agevolazione

1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controlli effettuati emerga:

a) la violazione di quanto stabilito all'art. 37, fatto salvo quanto previsto in caso di proroga dei termini;

b) la realizzazione delle opere in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato con il provvedimento di concessione.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, gli eventuali ulteriori casi di revoca delle agevolazioni di cui al presente capo.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la produttività imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della produttività complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.

Art. 40.

Regimi di autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'art. 41.

2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedono la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

3. Gli impianti solari termici di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011 sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998.


4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del d.lgs. 22/2010, per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).

5. Agli interventi di installazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4 si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.

6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per potenze installate superiori a 3 MW. Per gli impianti di potenza installata inferiore alla suddetta soglia si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998.

7. Gli impianti per la produzione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

8. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.



9. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'art. 39, comma 1.

10. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui ai commi 5 e 6.

Art. 41.

Autorizzazione unica

1. Il procedimento di cui all'art. 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

7. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Art. 42.

Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.

2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'art. 39, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

Art. 43.

Regime giuridico dell'autorizzazione unica

1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

2. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni territorialmente competenti, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 44.

Aree non idonee

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 45.

Misure compensative

1. L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore della Regione.


2. Le misure compensative a favore dei Comuni territorialmente competenti possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.

3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 46.

Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.



2. Il proponente deve comunque provvedere alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune territorialmente competente, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune territorialmente competente, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

Art. 47.

Esenzione dal contributo di costruzione

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 48.

Trasparenza amministrativa

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, compresi gli adempimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 49, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che nell'anno precedente hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'art. 40, commi 2, 3, 4, 5 e 7.

Art. 49.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui al presente capo, anche con riferimento all'art. 18 della L.R. 11/1998.

TITOLO V

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Capo I

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50.

Ambito di applicazione

1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione sono soggetti al controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.

2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o un soggetto terzo, come individuato dalla normativa statale vigente, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti di cui al comma 1 e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 51.

Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'art. 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato, al termine delle medesime attività, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui all'art. 50, comma 2, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i modelli di rapporti di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità dell'impianto.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere un sistema di autocertificazione delle condizioni di esercizio degli impianti da parte degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono stabilite nella medesima deliberazione.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Capo I

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52.

Controlli

1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, è verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente:

a) la completezza e regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'art. 16 e degli adempimenti ad essi correlati;

b) la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi, utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16 e della relazione tecnica di cui all'art. 11, con le metodologie di calcolo di cui all'art. 6 e la correttezza dei relativi risultati;

c) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'art. 9 e la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 11.

2. I controlli riguardano inoltre:

a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità di cui al titolo II, capo IV e il corretto utilizzo del medesimo;

b) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al titolo III, capi I e II, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari;

c) il rispetto degli obblighi di cui all'art. 50, comma 2;

d) la rispondenza delle condizioni e dei requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 51, comma 3, rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2, effettuati anche a campione, possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.

4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale può prevedere un periodo di sperimentazione dei controlli di cui al comma 1, in cui non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'art. 53.



Art. 53.

Sanzioni

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'art. 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dall'attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di certificazione energetica.

4. Il certificatore energetico che non rispetta quanto previsto dall'art. 18, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000 e l'attestato di certificazione energetica rilasciato perde di validità.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 11, comma 1, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.

7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti all'art. 9 è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 15.000.

8. Il proprietario che non abbia provveduto a depositare presso il Comune o presso lo sportello unico territorialmente competente l'attestato di certificazione energetica entro novanta giorni dalla data di validazione dello stesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 300.

9. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'art. 19 è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo improprio accertato.

10. In relazione ai procedimenti disciplinati dal titolo IV si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.lgs. 28/2011.

11. I soggetti di cui all'art. 50, comma 2, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pari a euro 600.

12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione di cui all'art. 51, comma 1, che non ottemperi a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 1.200.

13. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 sono contestate, irrogate e introitate dai Comuni.

14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54.

Pubblicità

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 55.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56.

Disposizioni transitorie

1. Per le iniziative di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), la cui fine lavori sia stata dichiarata prima del 20 luglio 2011, le agevolazioni sono determinate secondo le modalità previste negli atti attuativi della L.R. 3/2006.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

3. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali di cui all'art. 58 e le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005.

4. Le disposizioni di cui al titolo III trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di impianti di cui all'art. 40, commi 4 e 5, già installati o in corso di installazione, devono comunicare le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti stessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che predispongono, altresì, i relativi modelli.

Art. 57.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, è determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.729.000 per il 2013 e per euro 1.745.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche) per annui euro 15.000 per gli anni 2013 e 2014.



d) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico — parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.744.000 per il 2013 e per euro 1.760.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui agli articoli 30, 31, comma 1, e 38, nonché delle sanzioni di cui all'art. 53, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono introitate nella Parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) 14 ottobre 2005, n. 23;
- b) 18 aprile 2008, n. 21;
- c) 2 marzo 2010, n. 8;
- d) art. 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

2. A far data dal 1° gennaio 2013 sono, inoltre, abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) 3 gennaio 2006, n. 3;
- b) 23 dicembre 2009, n. 50;
- c) 20 dicembre 2010, n. 42;
- d) art. 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
- e) art. 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15;
- f) art. 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2012

ROLLANDIN

(Omissis)

12R0639

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 22.

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 parte I del 28 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

SOPPRESSIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
E DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 1.

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione

1. Il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato C.R.R.I., istituito con legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione

1. La Giunta regionale nomina un funzionario della Regione Liguria come Commissario incaricato della liquidazione del C.R.R.I. soprappreso, con deliberazione che ne definisce compiti e poteri.


2. Il Commissario liquidatore procede agli incombenenti assegnati assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

4. Per lo svolgimento dell'incarico il Commissario liquidatore può avvalersi, ove necessario e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché di dipendenti dell'ente soppresso trasferiti ai sensi dell'art. 4.

5. Le spese afferenti alla liquidazione, ivi compresi i rimborsi del Commissario liquidatore e le spese relative al personale di cui al comma 4, sono a carico della medesima liquidazione. Il Commissario liquidatore provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla definizione di un piano delle risorse disponibili. A tal fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare risorse giacenti, libere da diritti di terzi, trasferite dalla Regione per iniziative non ancora attivate nel limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

6. Il Commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali del C.R.R.I. individuando un'ipotesi di liqui-



dazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. L'atto di ricognizione ed il quadro generale sono immediatamente trasmessi alla Regione.

7. Il Commissario liquidatore, alla chiusura della procedura di liquidazione, approva un conto consuntivo straordinario che trasmette alla Regione.

8. La procedura di liquidazione termina in ogni caso entro il 31 ottobre 2012 con il trasferimento alla Regione, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse finanziarie e strumentali che residuano dalla liquidazione.

Art. 3.

Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.

1. Le funzioni e i compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitati dalla Regione anche attraverso gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti nelle materie e con le finalità della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione ai sensi della normativa vigente.

2. Il Commissario liquidatore trasferisce le risorse finanziarie e strumentali, nonché i contratti attivi e passivi agli enti individuati dalla Giunta regionale per la prosecuzione dei compiti e delle attività già svolte dal soppresso C.R.R.I.

Art. 4.

Personale del C.R.R.I. soppresso

1. Il personale del C.R.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 è trasferito alla Regione con decorrenza dalla data della soppressione, come prevista dall'art. 1, ai fini dello svolgimento delle attività e dei compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dalla soppressione del C.R.R.I., tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.

3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla data del trasferimento cessano gli eventuali incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente nell'Ente di destinazione.

4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dal C.R.R.I. soppresso.

5. Il Direttore generale del C.R.R.I. trasmette, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 ancora in servizio alla data della soppressione.

6. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, l'elenco trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente dispone il trasferimento del relativo personale.

7. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per il lavoro straordi-

nario, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nello stretto limite delle risorse già destinate nell'anno 2011 al proprio personale dal C.R.R.I. soppresso, nella seguente misura:

a) per l'importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto;

b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l'attribuzione dell'indennità di comparto.

8. Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell'ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 7.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANI DI ENTI REGIONALI

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

1. L'art. 27 della legge regionale n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

Direttore generale

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio o la normativa regionale non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un Direttore generale che rappresenta l'Ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato dal Presidente della Giunta regionale e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo a carico dell'Ente strumentale determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. Per i dipendenti regionali, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e degli altri enti strumentali della Regione la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo e a richiedere il rimborso del relativo onere all'Ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

1. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età» sono soppresse.



2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «Il Direttore Generale» sono inserite le seguenti: «di norma».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Direttore generale, su autorizzazione della Giunta regionale, non procede alla nomina del Direttore scientifico o del Direttore amministrativo, qualora egli stesso sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 per la nomina del Direttore scientifico o del Direttore amministrativo.

2-ter. Nella fattispecie prevista dal comma 2-bis, il Direttore generale svolge le funzioni che le disposizioni vigenti affidano al Direttore scientifico o al Direttore amministrativo, senza ulteriori oneri per l'Ente. In tali casi i pareri obbligatori di cui ai commi 4 e 5 non devono essere acquisiti.»

4. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti» sono sostituite dalle seguenti: «previsto un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale e scelto».

5. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore» e le parole: «dei relativi supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo supplente».

6. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio dei Revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore» e le parole: «I membri del Collegio possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore può».

7. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

8. Al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio dei Revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

9. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

10. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Presidente del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

11. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore» e le parole: «del Collegio» sono soppresse.

12. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2007

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dal Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 21,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, attraverso il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione,» sono soppresse.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, selezionate dal Centro regionale di cui all'art. 21» sono soppresse.

5. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, selezionati dal Centro regionale di cui all'art. 21» sono soppresse.

6. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 2/2007, le parole: «dal Centro regionale per la ricerca e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi previsti dal comma 2 sono comunque a carico del Comune di dimora dell'alunno non ivi residente nei seguenti casi:

a) alunni con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova;

b) alunni appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chiedi l'applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso;

c) alunni in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;

d) minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;

e) minori ospitati temporaneamente nel Comune per ricoveri ospedalieri e minori loro congiunti;

f) altre situazioni assimilabili alle precedenti che prevedano la presenza del minore in Comune diverso da quello di residenza.»

2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «, di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale N. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'A.R.S.S.U. fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali.

1-ter. EA.R.S.S.U. svolge, altresì, funzioni in materia di orientamento e formazione nei limiti e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.»


Art. 9.

Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. A decorrere dall'anno accademico 2012/2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6), la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni ed integrazioni è così determinata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

a) € 120,00 (centoventi/00) per coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) € 140,00 (centoquaranta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;



c) € 160,00 (centosessanta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

2. I requisiti di eleggibilità sono quantificati ogni tre anni con decreto del Dirigente della Struttura regionale competente secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012.

3. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell'iscrizione all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) le parole: «A decorrere dall'anno accademico 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno accademico 2011/2012».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il Titolo V e l'art. 34 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la lettera 1-bis) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Nonna finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal Titolo I della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012, mediante riduzione di € 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.106 «Attività di ricerca e innovazione» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.101 «Risorse umane».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 giugno 2012

BURLANDO

12R0632

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 parte I del 30 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

c-ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

c-quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'art. 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

c-quinques) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

c-sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 22/2007

1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

«a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.».



Art. 3.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 24 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorparabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;

b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;

c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;

d) unità immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;

e) prestazione energetica di un edificio: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unità immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unità immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità all'art. 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;

h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;

i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici;

j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.

2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della direttiva 2010/31/UE».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 26 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (Requisiti minimi di prestazione energetica). - 1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'art. 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;

d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;

f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio;

i) rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;

j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'art. 29.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all'articolo 29.

4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'art. 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 27 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili). - 1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'art. 29.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 28 della legge n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Art. 28. (Attestazione energetica degli edifici). - 1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti



previsti dal regolamento di cui all'art. 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'art. 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile.

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.

3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'art. 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato.

4. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).

5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia;

b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.

7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Art. 28-bis. (Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica). - 1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.

2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare.

3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente.

4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione.

5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28-ter. (Effetti dell'attestato). - 1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.

3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti. Art. 28-quater. (Disciplina per gli enti pubblici). - 1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.

2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.a., con costi a carico dell'ente inadempiente.

3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.

4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 29. (Regolamento). - 1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
- b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari;
- d) le prescrizioni specifiche;
- e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato;
- f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c ter);
- g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 30 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica). - 1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.

2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 9.

Inserimento dell'art. 30-bis della legge regionale n. 22/2007


1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Contributi alle spese). - 1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 29.

2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.

4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che può esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.a.»



Art. 10.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 22/2007

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 11.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 22/2007

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «termici» è sostituita dalle seguenti: «di riscaldamento e di condizionamento d'aria» e la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «vigente».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 32-bis della legge regionale n. 22/2007

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. (Informazione). - 1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 22/2007

1. Il comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. I commi 10 e 11 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 29, incorre nella sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono € 10 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa

da € 1.000,00 a € 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

11-bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

11-ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.

11-quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 10.000,00.

11-quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

11-sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

11-septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalità e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 29.

11-octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.a. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11-bis e 11-ter competono ai Comuni.

11-nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.».

3. Il comma 14 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

4. Il comma 15 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.».

5. Dopo il comma 15 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le risorse finanziarie derivanti, dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia.».



Art. 14.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 22/2007

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 35 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 29, ARE Liguria S.p.a. effettua le verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c-*ter*), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.

2-*quater*. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista.»

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

1) degli art. 9 e 12, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012;

TITOLO III «Entrate extratributarie»;

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»
U.P.B. 3.1.1. «Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione» Aumento di € 400.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012
U.P.B. 4.116 «Energia»;

Aumento di € 400.000,00;

2) dell'articolo 13, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012;

TITOLO III «Entrate extratributarie»;

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»;

U.P.B. 3.1.2. «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti»; Aumento di € 50.000,00;

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012;

U.P.B. 4.216 «Energia» Iscrizione di euro 50.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 luglio 2012

BURLANDO

12R0633

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 24.

Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 7 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (Proroga delle concessioni demaniali). 1. In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 luglio 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0634



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 25.

Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 7 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Accesso alla rete internet da parte dei pazienti)

1. Le aziende sanitarie e strutture convenzionate pongono a disposizione, a titolo gratuito, dei pazienti ivi ospitati, anche per periodi di tempo non superiori a un giorno, le connessioni internet senza fili (connessioni wireless) di cui sono dotate, a qualunque titolo, anche se tali connessioni hanno ampiezza solo parziale rispetto all'estensione della struttura stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 che dispongono di connessioni wireless utilizzabili dai pazienti ai sensi della presente legge continuano ad avere la facoltà di istituire anche connessioni wireless distinte e riservate al personale.

Art. 2.

(Modalità tecniche dell'accesso alla rete internet da parte dei pazienti)

1. La connessione da parte dei pazienti si attua mediante procedura di accreditamento. L'accreditamento è rilasciato su richiesta del paziente con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 e può essere negato o revocato in ogni momento.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 luglio 2012

BURLANDO

(Omissis)

12R0635

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 2012, n. 15.

Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 39/I-II del 25 settembre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Repertorio dei toponimi

1. È istituito il repertorio dei toponimi della provincia di Bolzano.

2. Il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi.

3. Il repertorio dei toponimi è costituito anche nel rispetto dell'articolo 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale e comprende tutte le denominazioni dei luoghi in uso sul territorio provinciale nonché i nomi antichi o non più utilizzati.

4. Ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all'articolo 3.

5. La proposta di inserimento ai termini del comma 4 è indirizzata al comitato di cui all'articolo 3 dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.

6. Il repertorio è corredato di una rappresentazione cartografica, articolata in carte tematiche relative ai diversi settori toponomastici considerati.

7. Il repertorio dei toponimi della provincia di Bolzano è pubblicato, anche per estratto, in uno o più volumi e messo a disposizione della cittadinanza anche sulle pagine web della provincia di Bolzano.

Art. 2.

Cartografia provinciale

1. Nelle carte topografiche redatte dalla Provincia autonoma di Bolzano le denominazioni dei luoghi sono registrate in conformità alle linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali adottate ai sensi dell'articolo 3.

2. Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione.



Art. 3.

Comitato cartografico provinciale

1. La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati.

4. Il Comitato definisce inoltre i criteri metodologici per l'organizzazione e la compilazione del repertorio toponomastico provinciale ed elabora, in armonia con gli indirizzi in materia seguiti dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modifiche, e dagli organismi internazionali cui gli stessi aderiscono, le linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali, attinenti allo statuto legale dei nomi geografici nelle lingue parlate e all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative ai nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi geografici, substrati linguistici riconoscibili nei nomi dei luoghi esistenti, ripartizione geografica delle lingue, particolarità dei dialetti, relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di base, criteri di rilevazione e di accertamento, glossario delle parole necessarie per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unità amministrative; il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione rilevante ai fini dell'attuazione della presente legge e provvede alla redazione del repertorio dei toponimi.

5. Le determinazioni del Comitato cartografico provinciale sono pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed osservate, per quanto di competenza, dalle amministrazioni comunali nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, e per le altre denominazioni di unità organizzative o spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale, salve le direttive di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Direttive onomastiche

1. L'appellativo delle aree pubbliche, ferme le disposizioni sulla segnaletica del codice della strada, è indicato nelle forme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in lingua tedesca, italiana e, nelle località ladine, anche in lingua ladina, secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le denominazioni delle aree pubbliche sono rese nelle modalità di cui al comma 1, quando non sono riferite a:

a) nomi propri di persone, eccezione fatta per nomi dei santi, papi, imperatori e altre personalità storiche i cui nomi sono tradizionalmente indicati in forma diversa nelle tre lingue;

b) identificativi antroponomastici o denominazioni di luoghi in uso solo nella lingua maggiormente rappresentata ai sensi del comma 1

c) termini o espressioni che non abbiano alcuna traduzione nelle lingue diverse dalla prima, identificata ai sensi del comma 1, o che non siano direttamente ed intuitivamente traducibili.

3. Nell'attribuzione di una nuova denominazione va tenuto primariamente conto del patrimonio toponomastico locale preesistente nei documenti storici o nella memoria collettiva.

4. Nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

5. La Giunta provinciale, sentito il direttore della ripartizione beni culturali, può consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 4, quando l'intitolazione o la dedica è fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2012 derivanti dalla presente legge e stimata nella misura massima di 30.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 02110 del bilancio provinciale 2012.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 6.

Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 settembre 2012

DURNWALDER

12R0627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 settembre 2012, n. 30.

Modifica di norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 39/I-II del 25 settembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 10 settembre 2012;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 86 del decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28, è inserito il seguente art. 86-bis:

«Art. 86-bis.

Requisiti tecnici per gli itinerari ciclopedonali

1. Per gli itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, che per particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche non consentano il pieno rispetto delle norme per la realizzazione delle piste ciclabili, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse. In ogni caso vanno osservati i seguenti requisiti tecnici:

a) larghezza sede ciclabile a due corsie in presenza di ostacoli fissi: > 2,00 m + 2 x 0,25 m (anche in presenza di oggettive difficoltà);

b) larghezza sede ciclabile a due corsie senza ostacoli fissi: > 2,00 m (anche in presenza di oggettive difficoltà);

c) larghezza sede pedo-ciclabile: 2,50 m, in presenza di oggettive difficoltà: 2,00 m;



d) pendenza longitudinale massima: 14% per sedi ciclabili con larghezza minima di 2,5 m anziché di 2,00 m e lunghezza massima del tratto non superiore ad un chilometro. Lunghezze superiori potranno essere adottate previa deroga approvata con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia ai sensi dell'art. 3;

e) pavimentazioni in misto cementato sono utilizzabili, previa adeguata analisi del rischio;

f) al fine dello sfruttamento della rete viabile a basso traffico, in considerazione del ridotto numero di ciclisti è possibile ammettere il traffico promiscuo su tali tratti stradali.

2. In presenza delle sopraelencate misure minime, dovrà essere adottata un'adeguata segnaletica.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 settembre 2012

DURNWALDER

12R0628

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 settembre 2012, n. 31.

Riordino degli organi collegiali della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 39/I-II del 25 settembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2012 n. 1407;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, recante «Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio».

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, è così sostituito:

«Art. 8.

Commissione per il fondo del paesaggio

1. La Commissione per il fondo del paesaggio, previsto dall'art. 18-bis della legge provinciale e successive modifiche, è nominata dalla Giunta provinciale e composta dall'assessore o dall'assessora competente per l'urbanistica e la tutela paesaggio, che la presiede, da un rappresentante designato o una rappresentante designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale più rappresentativa a livello provinciale e da un esperto o un'esperta in materia di scienze naturali.»

Art. 2.

Diverse disposizioni su commissioni

1. Le funzioni di cui all'art. 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura, un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. In caso di

parità di voti, prevale quello del presidente. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un'azienda agricola.

2. La commissione provinciale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è composta dai seguenti membri: il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, che la presiede, un altro rappresentante della Ripartizione provinciale predetta con funzioni di vicepresidente, un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura, il sindaco territorialmente competente, nonché un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali, se vengono trattati argomenti attinenti alla materia.

Art. 3.

Nuova denominazione

1. Le denominazioni «Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio», e «Ripartizione provinciale Urbanistica» e «Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio» ovunque ricorrano nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nei regolamenti attuativi di tale legge, nella legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, sono da intendersi come «Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 settembre 2012

DURNWALDER

12R0629

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 settembre 2012, n. 0183/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/Pres.

(*Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 39 del 26 settembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto, in particolare, l'art. 22 della succitata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede che: «allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su



richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati; Visto il proprio decreto n. 0233/Pres. del 2 agosto 2007, recante il «Regolamento per la concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale», nel quale sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi sopra descritti;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche e delle integrazioni al fine di rendere la disciplina regolamentare più organica e completa, anche sulla base delle esperienze mutate e delle criticità evidenziate negli anni di vigenza del testo emanato con il proprio decreto n. 0233/Pres./2007;

Visto il testo di modifica predisposto con il titolo «Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1459 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali n. 777/DC dell'11 settembre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1459 del 30 agosto 2012;

Decreta:

1. È emanato, il «Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES. (Regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale), sono soppresse le parole: «2006-2008».

2. Alla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, dopo le parole: «specifico accordo», sono inserite le seguenti: «, in cui almeno due partner partecipano alla concezione di un progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Essa non è assimilabile ad un mero rapporto di fornitura ed è disciplinata dall'accordo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunte le parole: «Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, le modalità di verifica dei risultati raggiunti.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I soggetti coinvolti nei progetti di cui al comma 2 sono individuati sulla base dei seguenti elementi:

a) esperienza e qualificazione acquisite dal soggetto nello svolgimento di precedenti attività nel settore oggetto dell'attività progettuale;

b) disponibilità di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'attività progettuale.

2-ter. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 15-bis si applicano solamente alle azioni sostenute a bando, di cui al comma 1.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il soggetto che presenta la domanda di contributo assume la qualità di capofila progettuale. Il capofila è responsabile della corretta attuazione del progetto, secondo la scheda progettuale approvata ed a tal fine monitora l'attuazione dello stesso, sia dal punto di vista scientifico sia finanziario e risponde all'Amministrazione regionale per il suo operato e per quello degli altri partner. Il capofila è beneficiario del contributo concesso e provvede al trasferimento agli altri partner delle quote di contributo eventualmente spettanti in base al quadro delle attività previste e al piano finanziario di progetto.

2-ter. Rimane nella responsabilità del capofila accertare che i partner non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione control-



lata o straordinaria. Il capofila è responsabile relativamente al rispetto della normativa sugli aiuti di stato, con riferimento alla natura degli altri soggetti componenti il partenariato.

2-*quater*. Il capofila si impegna alla predisposizione dei rendiconti complessivi di progetto con le modalità indicate dal presente regolamento e dal bando di cui all'art. 4, comma 1, e nei termini indicati dal decreto di concessione del contributo o dalla comunicazione di concessione della proroga, verificando previamente le rendicontazioni degli altri partner con riferimento ai costi ammissibili di cui all'art. 14.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono ammissibili a contributo i progetti definiti all'art. 1 che soddisfino almeno due degli obiettivi individuati dall'art. 2, come eventualmente ulteriormente precisati in sede di bando.

2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sulla relativa dislocazione e sul costo totale del progetto;

b) essere realizzati in collaborazione con almeno uno dei soggetti indicati all'art. 7;

c) essere cofinanziati per la quota rimanente del costo totale del progetto non coperta dal contributo regionale. Il cofinanziamento può consistere in denaro o in quota di utilizzo di strumenti, attrezzature e personale interno espressamente dedicati alle attività di progetto dai partner di progetto;

d) se pluriennali, le singole annualità progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è concesso nella misura indicata nel bando, fino ad un massimo dell'80 per cento del costo ammissibile».

2. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare l'ultimo beneficiario utile collocato in graduatoria nella percentuale di cui al comma 1, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei partner o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Ove il beneficiario non assicuri la copertura del costo totale del progetto, si provvede a finanziare il progetto successivamente inserito in graduatoria.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammessi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri generali:

a) grado di soddisfacimento degli obiettivi di cui all'art. 2, fino ad un massimo di punti 35;

b) grado di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 30, sulla base dei seguenti parametri:

1) dichiarazione e descrizione dei risultati attesi riferiti a nuove conoscenze finalizzate, nuovi processi di integrazione delle politiche e dei servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;

2) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi in riferimento a:

2.1) valutazione del beneficiario, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

2.2) valutazione degli eventuali partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;

2.3) valutazione degli eventuali partner privati, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;

3) impatto sul territorio, riferito a:

3.1) crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distinti per soggetti pubblici e per i collaboratori partner privati;

3.2) miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;

c) numero di partecipanti al progetto, fino ad un massimo di punti 4;

d) coerenza della composizione del partenariato del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi, fino ad un massimo di punti 10;

e) presenza nel partenariato dei seguenti soggetti:

1) imprese, punti 7;

2) enti pubblici o privati di ricerca, punti 7;

3) parchi scientifici e tecnologici, punti 7.

2. I criteri di cui al comma 1 possono essere precisati e specificati in sede di bando.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.



2. La domanda, corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 7, comma 3, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario di cui all'art. 5, comma 1. La domanda può essere sottoscritta anche da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda contiene:

a) la denominazione del richiedente con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

b) la ragione o denominazione sociale dei soggetti in collaborazione;

c) l'ammontare del costo del progetto ripartito per ciascuna annualità progettuale,

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza i requisiti di cui all'articolo 6 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere nel corso del progetto e, nel caso di progetti articolati in più fasi, per ciascuna fase progettuale la relativa durata e gli obiettivi da raggiungere;

b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;

c) copia dell'accordo di collaborazione;

d) nel caso di svolgimento di attività economica, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 2.

5. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 può presentare, in qualità di capofila, un solo progetto a bando e partecipare, in qualità di partner, alla realizzazione di non più di due progetti, a pena di esclusione delle domande successive. Al fine del conteggio si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, sia in relazione alla partecipazione quale capofila sia in qualità di partner.

6. La documentazione a corredo della domanda di cui al comma 4 non può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda. In assenza di uno solo dei documenti di cui al comma 4, la domanda è inammissibile.

7. Sono, inoltre, inammissibili le domande:

a) pervenute dopo il termine fissato dal bando di cui all'art. 4, comma 1;

b) prive di valida sottoscrizione.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel bando.».

2. Nel comma 8 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, previa acquisizione, nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualità di riferimento, di una dichiarazione di accettazione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12».

3. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è abrogato.

Art. 10.

Inserimento dell'art. 13-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

Variazioni e proroghe dei termini delle attività progettuali

1. Le istanze di variazione delle attività progettuali sono presentate entro e non oltre i 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.

2. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

3. L'istanza di variazione è corredata dal prospetto dei costi riformulato. Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante del capofila. I nuovi eventuali costi indicati devono essere comunque coerenti con il quadro generale di progetto e sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla presentazione della relativa istanza.

4. La Direzione si pronuncia sulle istanze di variazione entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le variazioni sono autorizzate con comunicazione scritta della Direzione. Nel caso la variazione richieda comportamenti esclusivamente variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa ammissibili che incidano in misura inferiore al 20 per cento di ogni tipologia di spesa, fermi restando i limiti indicati nell'art. 14, comma 2, lettere b) e h-bis), è sufficiente la comunicazione del capofila, che pertanto può procedere senza attendere l'approvazione regionale.

5. L'accoglimento dell'istanza di variazione non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

6. Qualora la variazione progettuale comporti un minor costo ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.

7. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto sono debitamente motivate e presentate alla Direzione entro e non oltre i novanta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. Le proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi.

8. La Direzione si pronuncia sulle richieste di proroga entro 30 giorni dal ricevimento delle relative istanze. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione.

9. La proroga dei termini conclusivi di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione.

10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione o di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre i termini di cui ai commi 1 e 7, sono comunque riconosciuti i costi sostenuti nel limite dell'importo concesso per singola voce di spesa e fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito.».

Art. 11.

Sostituzione della rubrica del capo IV del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. La rubrica del capo IV del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituita dalla seguente: «Modalità di finanziamento e di rendicontazione».



Art. 12.

Modifiche dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n.233/PRES./2007

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, sono aggiunte le seguenti parole: «relativi alla formulazione della proposta progettuale».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, dopo le parole: «progetto di ricerca», sono aggiunte le seguenti: «. Il costo del personale interno nei progetti a bando non può in nessun caso superare il 40 per cento del costo totale di progetto».

3. All'inizio della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, sono inserite le seguenti parole: «costi per l'acquisizione di forniture e servizi volti al raggiungimento degli obiettivi di progetto, comprese le».

4. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, è inserita la seguente:

«*h-bis*) spese generali imputate al progetto secondo un metodo di calcolo proporzionale equo e corretto, debitamente giustificato, fino ad un importo massimo complessivo del 5 per cento del costo totale di progetto.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, è inserito il seguente:

«*2-bis*, I costi di cui al comma 2 sono ammissibili se afferenti al periodo di vigenza del progetto. Possono essere ammessi oltre la data di conclusione progettuale i costi inerenti alla predisposizione della rendicontazione finale e gli oneri del personale dell'ultima mensilità di progetto. La liquidazione delle spese deve essere effettuata entro la data di rendicontazione.».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo è ammissibile in quanto afferente al progetto e nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.».

7. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, è sostituito dal seguente:

«4. La definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi di cui al presente articolo sono contenute nell'allegato *A*) al presente regolamento. Eventuali precisazioni potranno essere indicate in sede di bando.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

a) in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso di cui all'art. 13 comma 8;

b) in relazione agli stati di avanzamento intermedi, a seguito della verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 15-*bis*, in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso;

c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale complessiva presentata dal capofila ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda, il quale provvede al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 7, comma 3.

3. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.».

Art. 14.

Inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-*bis*.*Erogazioni per stato di avanzamento*

1. Per richiedere l'erogazione della quota di contributo prevista dall'art. 15, comma 1, lettera *b*), il capofila di progetto presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto, corredata da una relazione finanziaria dei costi sostenuti.

Art. 15-*ter*.*Erogazione dei contributi per progetti strategici*

1. L'erogazione dei finanziamenti per i progetti strategici, di cui all'art. 4 comma 2, avviene con le seguenti modalità:

a) nella misura dell'80 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti strategici, come ripartite ai sensi dell'art. 12, a seguito della stipula delle convenzioni con i soggetti coinvolti;

b) il rimanente 20 per cento a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale presentata dai soggetti coinvolti ed attestante il livello di raggiungimento dei risultati individuati nelle convenzioni medesime.

2. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.».

Art. 15.

Modifiche dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007.

1. Nel comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, le parole: «o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel diverso termine previsto dalla comunicazione di proroga».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Qualora a seguito della verifica della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia riscontrata una spesa complessiva inferiore a quella ammessa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato e, se l'importo rideterminato risulta inferiore alle anticipazioni già erogate, il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza nei termini indicati dalla Direzione.

3-ter. In caso di ritardata restituzione si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000, fatto salvo il disposto dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000.».

3. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:

«5. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sono presentate alla Direzione entro e non oltre i venti giorni antecedenti alla scadenza dello stesso. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione.».

Art. 16.

Modifiche dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, le parole: «*f*), si procede a concessione ed erogazione dei contributi per singole annualità» sono sostituite dalle seguenti: «*d*), si procede all'impegno contabile sul primo esercizio finanziario dell'intero importo concesso. Per le erogazioni del contributo trovano applicazione gli articoli 15 e 15-*bis*.».



2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 sono abrogati.

Art. 17.

Modifiche dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito con il seguente:

«1. Il capofila ed i partner di progetto hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo per tutta la durata del progetto inizialmente prevista o prorogata.»

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. L'art. 13-bis del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, come introdotto dall'art. 10 del presente regolamento, e l'art. 14, comma 2, lettere c) ed h-bis), comma 2-bis e comma 3-bis del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, come modificato dall'art. 12, commi da 3 a 6 del presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti in corso, per i quali non sia ancora scaduto il termine di realizzazione delle attività progettuali.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

12R0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 settembre 2012, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011", ed in particolare l'articolo 5, commi 13 e 14, che prevede che l'Amministrazione regionale sostiene i progetti promossi dai Comuni volti a garantire sul proprio territorio un servizio di accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, nelle aree ed edifici pubblici, a favore della collettività indistinta;

Considerato in particolare che la medesima norma dispone che con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi e che per sostenere i progetti comunali è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2634 di data 14 ottobre 2005 che ha approvato il Programma ERMES (an Excellent Region in a Multimedia European Society);

Considerato che vanno ricondotte al suddetto Programma le azioni intraprese dall'Amministrazione finalizzate al contrasto e superamento del cosiddetto "digital divide" che affligge vaste aree del territorio regionale;

Considerato altresì che il cofinanziamento di cui alla citata legge regionale 22/2010 è volto a supportare un'iniziativa pienamente coerente con il Programma ERMES, volendo precipuamente:

a) garantire almeno una zona di accesso locale ad internet in modalità wi-fi nei Comuni della regione, aumentando in tal modo la possibilità di accesso alla rete per la collettività indistinta, con positivi effetti anche in relazione al superamento del digital divide;

b) contribuire a realizzare — per quanto possibile — un sistema unico di autenticazione regionale per accedere in modalità wi-fi alla rete;

Tenuto conto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 732 di data 4 maggio 2012 la Regione ha aderito all'Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale ed al progetto Freeltaliawifi in vista della realizzazione di una propria rete wireless denominata "FVGWiFi", che condivide i principi sopra richiamati;

Vista, la deliberazione della Giunta regionale n. 1484 di data 30 agosto 2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) finalizzati al sostegno dei progetti promossi dai Comuni e volti a garantire sul territorio degli stessi un servizio di accesso locale ad internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi; nelle aree ed edifici pubblici, a favore della collettività indistinta.



2. L'iniziativa si pone in continuità e coerenza con il Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technologies - ERMES (an Excellent Region in a Multimedia European Society), approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 20005, n. 2634 ed ha come precisi obiettivi quelli di:

a) garantire almeno una zona di accesso locale ad internet in modalità wi-fi nei Comuni della regione, aumentando in tal modo la possibilità di accesso alla rete per la collettività indistinta, con positivi effetti anche in relazione al superamento del digital divide;

b) contribuire a realizzare — per quanto possibile — un sistema unico di autenticazione regionale per accedere in modalità wi-fi alla rete.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) accesso locale a internet: la possibilità, garantita alla collettività indistinta da adeguate installazioni tecnologiche cofinanziate ai sensi del presente atto, di connettersi in aree ed edifici pubblici, e previa autenticazione ai sensi delle vigenti norme in tema di sicurezza delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle caratteristiche temporali e di traffico di cui all'articolo 4;

b) Amministrazione promotrice: il Comune o i Comuni in forma associata presentatori di un progetto;

c) aree ed edifici pubblici: piazze, centri di aggregazione pubblici o comunque aperti al pubblico senza o con non prevalenti finalità commerciali quali tra l'altro arenili, parchi, giardini; edifici pubblici quali tra l'altro case comunali, municipi, biblioteche civiche, centri comunali diurni per giovani ed anziani;

d) Comuni in forma associata: Enti comunali che intendono accedere al cofinanziamento regionale presentando progetti congiunti, involgenti più territori comunali, ancorché i soggetti pubblici non siano associati in forma stabile, ma anche solo in relazione a quanto previsto dal presente regolamento;

e) wi-fi: la tecnica e i relativi dispositivi che consentono a terminali di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in maniera wireless (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11

f) access point: dispositivo elettronico di telecomunicazione (ricetrasmittente) che permette all'utente mobile di collegarsi ad una rete wireless tramite proprio terminale abilitato.

Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti degli utenti finali del servizio

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni della regione, anche in forma associata, che presentino progetti finalizzati alla connettività wi-fi a favore della collettività indistinta, con esclusione di usi industriali, produttivi o commerciali.

Art. 4. Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti, presentati dall'Amministrazione promotrice, che si conformino alle finalità di cui all'articolo 1, rimanendo operativi ed efficienti almeno per un periodo minimo garantito, costituito da un lasso temporale triennale continuo decorrente dall'effettiva operatività del progetto ammesso a contributo.

2. I medesimi progetti devono inoltre garantire, a pena di inammissibilità, che:

a) la facoltà di registrarsi ed usare la rete sia assicurata alla collettività indistinta dei potenziali utenti;

b) la gestione operativa delle installazioni tecnologiche sia affidata all'Amministrazione promotrice o, qualora sia consentita la partecipazione di privati, questi agiscano in ogni caso per conto e secondo le indicazioni dell'Amministrazione promotrice;

c) l'uso della rete sia gratuito;

d) sia prevista una durata giornaliera massima della connessione garantendo comunque almeno due ore di collegamento anche non consecutivo, oppure sia previsto un limite massimo sul traffico giornaliero generato (in download e in upload) comunque non inferiore a 300 MByte scambiati; nel caso in cui l'Amministrazione promotrice intenda usufruire dei sistemi di autenticazione unificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) eventualmente promossi dalla Regione, il limite adottato sul tempo di connessione o sul traffico generato sia quello previsto in maniera unitaria dal sistema centralizzato;

e) la rete non abbia finalità lucrative e non possa pertanto essere sfruttata per fini diversi da quelli strettamente privati;

f) la riservatezza degli utenti sia tutelata e che i dati da questi forniti ai sensi di legge, per l'accesso e l'utilizzo della rete, e i dati di utilizzo della rete siano gestiti dall'Amministrazione promotrice o comunque per suo conto, non potendo essere ceduti a terzi né utilizzati per fini diversi dalla gestione della rete;

g) sia parimenti assicurata la neutralità tecnologica della rete, evitando restrizioni arbitrarie e non giustificate relative all'accesso alla rete, ai servizi ed ai dispositivi utilizzabili dagli utenti;

h) il servizio sia assicurato e pubblicizzato adeguatamente dall'Amministrazione promotrice, opportunamente segnalando l'ubicazione degli access point con l'apposizione di idonea segnaletica, nonché con eventuali ulteriori e facoltative azioni, quali tra l'altro la pubblicazione dei punti di accesso sul sito web istituzionale ovvero la redazione e messa a disposizione di una carta esplicativa dei servizi wi-fi, recante almeno le limitazioni al servizio offerto e le modalità di registrazione allo stesso.

Art. 5. Presentazione delle domande di contributo e dei progetti

1. Le domande di contributo, sottoscritte — a pena di inammissibilità — dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente o, in caso di progetti presentati da Comuni in forma associata, dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente irrevocabilmente designato come capofila del progetto di cui si richiede l'ammissione a contributo, vanno presentate alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, attualmente competente in materia di telecomunicazioni, entro il termine fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di telecomunicazioni, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* e sul sito web della Regione.

2. Le domande, redatte in conformità a modelli resi disponibili sul sito web della Regione, approvati con provvedimento del Direttore del Servizio di cui al comma 1, sono inoltrate secondo le modalità indicate dal medesimo provvedimento. Esse sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) progetto costituito al minimo da relazione illustrativa, relazione tecnica, computo metrico estimativo, schema funzionale dell'impianto, corografia in scala 1:5000, planimetria in scala 1:1000 con localizzazione degli impianti, localizzazione delle aree da coprire ed elenco delle coordinate georiferite degli access point installati. Il grado di dettaglio degli elaborati, anche in caso di prevalenza della parte forniture, è quello adottato nei progetti preliminari di lavori pubblici; gli elaborati sopra citati devono essere a firma di un tecnico comunale ovvero di professionista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche di settore;

b) relazione illustrativa del progetto presentato, con particolare riferimento agli aspetti dello stesso dedicati alla connettività wi-fi, comprendendo dettagliati preventivi di spesa redatti da soggetti qualificati operanti nel settore delle forniture o dell'installazione di materiale tecnologico ovvero in entrambi i settori;

c) attestazione redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia, asseverante la congruità del costo dell'intervento nella sua parte relativa all'acquisto, posa in opera e collaudo delle infrastrutture tecnologiche destinate alla connettività wi-fi in favore dell'utenza potenziale indistinta. Nel caso tali attività siano svolte direttamente dall'Amministrazione promotrice beneficiaria del contributo, la perizia dettaglia anche i tempi e i costi unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla Pubblica Amministrazione.



Art. 6.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 3, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Istruttoria

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente in materia di telecomunicazioni effettua l'attività istruttoria sulle domande diretta a verificare la regolarità delle stesse e la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le sole spese di investimento relative a:

a) acquisto di apparati tecnologici operanti in connettività wi-fi, comprese le spese per l'acquisto di software dedicato, la configurazione/customizzazione, l'installazione e il collaudo degli apparati;

b) apprestamenti, eventualmente comprensivi di opere edili, necessari alla posa degli apparati ed alla segnalazione della presenza degli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h);

c) spese generali, collegate a quelle di cui alle lettere a) e b) e relative in particolare a onorari di professionisti abilitati e iscritti ad albi o collegi professionali, studi di fattibilità, lavori svolti dall'Ente beneficiario del contributo, fino ad un massimo del 12 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b).

2. Le spese di cui al comma 1 sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 9.

Entità complessiva dello stanziamento, limite del singolo contributo e criteri di ripartizione delle somme residue

1. L'assegnazione dei contributi avviene nei limiti previsti dallo stanziamento sul bilancio regionale.

2. Ciascun progetto ammesso beneficia, in sede di prima assegnazione e nei limiti del finanziamento disponibile, di un contributo pari all'80 per cento della spesa ammissibile documentata, e comunque nel limite massimo di € 10.000,00.

3. Qualora, a chiusura della graduatoria di assegnazione dei singoli contributi, dovessero residuare fondi non assegnati, il residuo va suddiviso proporzionalmente alle quote ottenute dai progetti ammessi a ripartizione dei fondi.

Art. 10.

Ripartizione del contributo tra soggetti assegnatari presentatori di progetti in forma associata

1. I progetti presentati in forma associata devono comprendere, in allegato, una chiara preventiva individuazione dei criteri di riparto della somma percepita, in caso di positivo inserimento in graduatoria, tra gli Enti promotori associati.

2. La mancata individuazione di tali criteri determina l'inammissibilità, insindacabilmente accertata d'ufficio in sede istruttoria, del progetto presentato.

Art. 11.

Composizione e funzionamento della Commissione preposta alla valutazione dei progetti

1. I progetti presentati sono valutati da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di telecomunicazioni.

2. La Commissione è presieduta dal direttore del Servizio competente in materia di telecomunicazioni e composta da altri quattro soggetti, tre dei quali individuati tra il personale regionale con competenze tecniche di settore o giuridiche o in possesso di entrambe, e uno tra il personale della società in-house Insiel S.p.A., al fine di garantire il necessario supporto tecnico-conoscitivo nella valutazione della componente ICT dei progetti.

3. Il Presidente, dopo aver verificato che non vi siano palesi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei commissari, dichiara validamente insediata la Commissione, nominandone il Segretario tra i componenti regionali.

4. È in facoltà del Presidente avvalersi del supporto e della consulenza di altri dipendenti regionali ivi compreso eventualmente un dipendente con funzioni di stenodattilografo verbalizzante.

5. La Commissione tiene le proprie sedute, sempre che non sia motivatamente disposto in altro senso dal Presidente, presso la sede della Struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.

6. I membri della Commissione e gli altri soggetti, di cui al comma 4, eventualmente chiamati a prestarle assistenza non percepiscono emolumenti, gettoni o rimborsi spese di alcun tipo a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno tre componenti; in caso di decisioni da prendere a maggioranza, laddove il numero dei commissari presenti sia pari, il voto del Presidente è decisivo.

8. La valutazione dei progetti può avvenire in più sedute consecutive convocate informalmente, a chiusura di ogni riunione, dal Presidente.

Art. 12.

Criteri di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati e formazione della graduatoria

1. La Commissione stila la graduatoria dei progetti ammissibili tenendo conto dei seguenti elementi, ponderati secondo quanto esposto di seguito e riassunto nella tabella A:

a. classe demografica del Comune promotore, individuata come segue:

classe A: Comuni con popolazione fino a cinquecento abitanti - punti quaranta

classe B: Comuni con popolazione compresa tra cinquecento e mille abitanti - punti trentasei;

classe C: Comuni con popolazione compresa tra mille e duemilacinquecento abitanti - punti trentuno;

classe D: Comuni con popolazione compresa tra duemilacinquecento e cinquemila abitanti - punti venticinque;

classe E: Comuni con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti - punti diciotto;

classe F: Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti - punti dieci.

I riferimenti alla popolazione sono quelli dell'ultimo censimento disponibile alla pubblicazione del presente regolamento.

In caso di Comuni che presentino progetti in forma associata, il punteggio assegnato è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti ai Comuni associati, fino a concorrenza del punteggio massimo attribuibile per il presente criterio, pari a cinquanta punti;

b. economicità del progetto espressa dalla spesa unitaria per access point installato, calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Sunit} = \text{€comp} / \text{Nap}$$

dove:

Sunit è la spesa unitaria per access point, calcolata con riferimento ai contenuti dell'articolo 8; €comp è il costo complessivo del progetto presentato, calcolato con riferimento ai contenuti dell'articolo 8;

Nap è il numero di access point installati e attivati ai sensi del progetto presentato.


Il punteggio massimo, pari a cinquanta punti, è assegnato al progetto con la minor spesa per access point, calcolata con la formula surriportata.

Agli altri progetti sono conferiti punteggi calcolati secondo la proporzione seguente:

$$\text{Sunitbest} = \text{SunitPV} \times x : 50$$

dove:

Sunitbest è la spesa unitaria più bassa, determinata come sopra;



SunitPV è la spesa unitaria del progetto in valutazione, determinata come sopra;

x è il punteggio da attribuire in relazione al criterio in oggetto (economicità del progetto).

2. Il punteggio finale ottenuto da ciascun progetto è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascuno degli elementi valutativi considerati.

3. Ciascun punteggio è calcolato fino al secondo elemento decimale, con arrotondamento al centesimo inferiore se il terzo decimale è compreso tra zero e quattro e con arrotondamento al centesimo superiore se il terzo decimale è compreso tra cinque e nove. Il punteggio complessivo potenzialmente conseguibile da un progetto è pari a cento punti.

4. A parità di punteggio è preferito il progetto presentato per primo; fa fede il numero di protocollo regionale attestante il deposito.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

1. Conclusa, ai sensi dell'articolo 12, la ponderazione dei progetti ammessi, la Commissione stila una graduatoria provvisoria.

2. Entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il direttore del servizio competente in materia di telecomunicazioni approva con proprio decreto la graduatoria provvisoriamente stilata dalla Commissione.

3. Il provvedimento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* e sul sito web della Regione.

Art. 14.

Finanziamento dei progetti, ulteriore criterio di ripartizione dei fondi, concessione ed erogazione del contributo

1. I progetti accedono a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili. Al primo soggetto assegnatario per il quale non vi siano sufficienti risorse per finanziare il progetto con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzarlo godendo di un contributo percentualmente inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa. In caso di mancato assenso il contributo compete, alle medesime condizioni, al richiedente immediatamente successivo in graduatoria.

2. Il servizio competente in materia di telecomunicazioni informa, con lettera raccomandata o strumento equipollente, ciascun beneficiario utilmente inserito in graduatoria circa l'ammissione a contributo del progetto, l'entità del contributo conseguibile, i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il medesimo Servizio provvede ad impegnare i fondi necessari; trasmette altresì al beneficiario copia del decreto di concessione contenente anche i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Il medesimo decreto di concessione dispone l'erogazione dell'importo pari al 50 per cento del contributo.

5. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 15.

Art. 15.

Rendicontazione, ispezioni e controlli

1. I soggetti beneficiari producono la rendicontazione dovuta al Servizio competente in materia di telecomunicazioni nelle forme semificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica la regolarità della documentazione presentata a fini rendicontali, può inoltre effettuare controlli a campione in loco — anche per il tramite di soggetti societari in-house — al fine di accertare che il progetto cofinanziato sia corrispondente a quanto previsto in sede di domanda contributiva e di successiva documentazione delle spese sostenute, e che sia pienamente operante.

3. Resta impregiudicata la facoltà degli Uffici regionali di porre in essere ulteriori successivi controlli a campione — anche per il tramite di soggetti societari in-house — concernenti l'effettivo funzionamento del servizio di connettività wi-fi, nel corso del periodo minimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 16.

Norme suppletive ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0621

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 agosto 2012, n. 47/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 30 agosto 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del D.P.G.R. n. 39/R/2006

1. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un'indennità di funzione determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2-ter della legge regionale.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 39/R/2006 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale assicura al Garante, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.»

Art. 2.


Modifiche all'art. 5 del D.P.G.R. n. 39/R/2006

1. Il comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 39/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il Garante è nominato per un periodo corrispondente alla legislatura e può essere confermato una sola volta.»

2. Il comma 3 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 39/R/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis dell'art. 19 della legge regionale, qualora il Garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, l'eventuale conferimento da parte di altre ammi-



nistrazioni di ulteriori incarichi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è effettuato previa acquisizione della autorizzazione del direttore generale competente in materia di governo del territorio, che valuta e dichiara la conciliabilità tra l'attività del Garante regionale e quella da svolgere.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del D.P.G.R. n. 39/R/2006

1. Il comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 39/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio del Garante della comunicazione ha sede presso la direzione generale competente in materia di governo del territorio.».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 agosto 2012

ROSSI

12R0622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 settembre 2012, n. **48/R**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15-bis della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 12 settembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento
(Omissis)

Art. 1.

Limiti di costo per le opere pubbliche di interesse strategico (art. 15-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 35/2011)

1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma»), si considerano opere pubbliche di interesse strategico le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 35/2011 il cui costo complessivo sia pari o superiore ad euro 500.000,00.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 settembre 2012

ROSSI

12R0623

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. **49**.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2005, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011. Abrogazione della legge regionale n. 58/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 17 settembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1.

Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 1/2005

1. Al comma 1-ter dell'art. 209 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il numero: «1.900.000,00» è sostituito dal seguente: «2.450.000,00» e il numero: «1.600.000,00» è sostituito dal seguente: «2.150.000,00».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
29 DICEMBRE 2010, N. 65

(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011)

Art. 2.

Modifiche all'art. 138-quater della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 138-quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013.».



2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 138-*quater* della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

3. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 138-*quater* della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Qualora per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all'acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell'indebitamento per pari importo.»

Capo III

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2011, N. 58 (INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IN LUNIGIANA. ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA E DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5-*QUATER*, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 «ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE»).

Art. 3.

Abrogazione della legge regionale n. 58/2011

1. La legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»), è abrogata a decorrere dal 10 ottobre 2012.

2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso alla data di decorrenza dell'abrogazione di cui al comma 1, si concludono secondo la disciplina dell'abrogata legge regionale n. 58/2011.

Art. 4.

Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell'anno 2011

1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 58/2011, nonché dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito dell'abrogazione di cui all'art. 3, a valere sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 «Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012», sono stimate in euro 25.750.000,00 per l'anno 2012.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2012.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66

(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 66/2011

1. L'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Capo V

INCENTIVI PER LA FUSIONE E INCORPORAZIONE DEI COMUNI

Art. 7.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale. La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'art. 82.»

Capo VI

NORMA FINALE

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 settembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 settembre 2012.

(*Omissis*)

12R0624



LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 17 settembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazione alla previsione di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Entrata», e nell'allegato 1B) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Storni tra UPB».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno 2012 è modificato nella misura complessiva indicate dalle seguenti risultanze.

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	53.182.116,39	64.027.561,04
Diminuzione	63.324.212,18	74.169.656,83
Saldo	-10.142.095,79	-10.142.095,79
Cassa		
Incremento	53.182.116,39	64.027.561,04
Diminuzione	63.324.212,18	74.169.656,83
Saldo	-10.142.095,79	-10.142.095,79

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2012

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che 'anno rinvio alla legge di bilancio sono modificate d' la presente legge, per competenza e per cassa, ne importo indicato nell'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa a legislazione vigente 2012 - 2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio pluriennale 2012/2014 - Entrata», e nell'allegato 1D) «Bilancio pluriennale 2012/2014 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
ESERCIZIO 2012		
Incremento	53.182.116,39	64.027.561,04
Diminuzione	63.324.212,18	74.169.656,83
Saldo	-10.142.095,79	-10.142.095,79
ESERCIZIO 2013		
Incremento	5.000.000,00	19.581.879,86
Diminuzione	5.000.000,00	19.581.879,86
Saldo	0,00	0,00
ESERCIZIO 2014		
Incremento	0,00	14.589.228,90
Diminuzione	0,00	14.589.228,90
Saldo	0,00	0,00

*Capo II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
27 DICEMBRE 2011, N. 67

(BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012
E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014).

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 67/2011


1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 2.603.878.837,95 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294,41 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto generale per l'anno finanziario 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 453.830.794,78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 242.384.030,49.

2. Nel triennio 2012-2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.300.093.663,22 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012-2014 di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEL).



5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 67/2011

1. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a) non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b) non superiore a trenta anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.»

Art. 6.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato A.4 del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 67/2011 stessa per l'esercizio 2012 è integrato dall'allegato IF) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2012», e l'allegato B.4 del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 67/2011 per le annuità 2013 e 2014 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A.11 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato A.11 della legge regionale n. 67/2011, recante l'elenco delle unità previsionali di base (UPB) fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall'allegato 1G) «Bilancio di previsione 2012/2014 - Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative di cui all'allegato A.11 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2012».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1H) «Bilancio di Previsione 2012/2014 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 settembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 settembre 2012.

(*Omissis*)

12R0625

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 0 2 7 *

€ 3,00

